



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante norme in materia per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Rep. Atti n. *14/CU* del 9 marzo 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 9 marzo 2017

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che prevede, al comma 180 dell'articolo 1, che il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge;

VISTO il comma 182 della citata legge n.107 del 2015, che prevede che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante norme in materia per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107, approvato in esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017, pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. DAGL 531P del 16 gennaio 2017, e diramato, con successiva nota del 17 gennaio alle Regioni e agli Enti locali;

VISTA la nota prot. DAR 0001396 del 25 gennaio 2017, con la quale ai fini dell'esame del provvedimento in esame, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 20 febbraio 2017;

VISTA la nota prot. DAR 0002954 del 16 febbraio 2017, con la quale è stato diramato il documento di osservazioni e proposte emendative delle Regioni, in vista della riunione tecnica del 20 febbraio 2017;

CONSIDERATO che, nella riunione, a livello tecnico del 20 febbraio 2017, sono stati esaminati i documenti di osservazioni e proposte emendative delle Regioni e degli Enti locali; al riguardo le Regioni, in un documento congiunto della Commissione Istruzione e Politiche sociali, hanno espresso, in premessa, un generale apprezzamento dello schema di decreto, evidenziando tuttavia la mancata previsione di nuovi o maggiori oneri per la copertura degli interventi, sono stati

RP





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

riferiti emendamenti agli articoli 1; 3, comma 2, lett. d) quest'ultimo riferito al numero di disabili per classe, chiedendo quindi, al riguardo, di ripristinare il numero di 20 alunni per classe in luogo di 22, ove siano presenti studenti con disabilità certificata; sull'articolo 6, comma 2; sull'articolo 8 e sull'articolo 11, comma 2. In corso di riunione si è poi data lettura della proposta emendativa avanzata dalla Provincia autonoma di Bolzano, formalizzata in una nota, così formulata: Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente articolo 18/bis (Province di Trento e Bolzano): "18/bis sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Sono inoltre fatte salve le vigenti disposizioni in materia di inclusione scolastica delle Province autonome di Trento e Bolzano"; nota diramata il successivo 21 febbraio;

CONSIDERATO che, in corso di riunione sono stati esaminati una serie di osservazioni e proposte emendative dell'ANCI (in particolare agli articoli 2, 3; 5; 6 13 e 15); il rappresentante dell'UPI ha evidenziato la necessità di una chiarezza in merito alle competenze delle Province, riservandosi di inviare un documento di proposte emendative; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, preso atto delle posizioni rappresentate, e manifestando disponibilità all'accoglimento di gran parte degli emendamenti proposti, si è riservato tuttavia una valutazione complessiva sulle puntuali proposte emendative formulate;

VISTA la nota prot. DAR 0003300 con la quale sono stati diramati del 22 febbraio 2017 sono state diramate i documenti dell'ANCI e dell'UPI, a seguito di quanto convenuto nel citato incontro del 20 febbraio 2017;

CONSIDERATO che, con successiva nota del 2 marzo 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha trasmesso i pareri sulle proposte emendative formulate dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI, contenuti in un documento che, in pari data, è stato diramato alle Regioni e agli Enti locali;(All. 1)

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 3 marzo 2017, sono state esaminate le proposte emendative accolte, formulate nel precedente incontro tecnico del 20 febbraio 2017, e che, al riguardo, l'ANCI e l'UPI preso atto dell'accoglimento degli emendamenti proposti hanno espresso avviso tecnico favorevole sullo schema di decreto in argomento, atteso che su alcune vi è stato accoglimento con riformulazioni;

CONSIDERATO altresì che, nella medesima sede tecnica, le Regioni hanno altresì espresso un parere tecnico favorevole, osservando che sull'articolo 6, comma 2, propongono non più la sostituzione delle parole "operatore sociale" con "assistente sociale" ma con "assistente specialistico"; inoltre hanno chiesto una maggiore chiarezza rispetto alle "risorse occorrenti" rispettivamente alle Istituzioni scolastiche e agli Enti locali (articolo 3, comma 6, richieste ANCI); su tale richiesta, pur riservandosi, il Ministero dell'istruzione ha dimostrato disponibilità all'accoglimento; per contro, il Ministero dell'economia e delle finanze, si è riservato di far pervenire il parere su gli emendamenti ed osservazioni discusse nel citato incontro;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale:

-le Regioni, considerato l'accoglimento della gran parte delle richieste emendative formulate in sede tecnica, hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento di quanto contenuto in un documento consegnato in seduta che si allega (All.2)

RP





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

-l'UPI ha espresso parere favorevole, evidenziando però qualche retaggio della previgente normativa in ordine all'assistenza all'handicap;

-l'ANCI ha espresso parere favorevole, consegnando un documento (All.3);

CONSIDERATO che, il Governo, sull'emendamento dell'ANCI, come concordato, ha chiesto, all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: "per l'autonomia e per la comunicazione personale", di aggiungere: il seguente periodo : " in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lett.b) del presente decreto".

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sullo diramato con nota del 17 gennaio 2017 schema di decreto legislativo recante norme in materia per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107, diramato con nota del 17 gennaio 2017.

Il Segretario
Antonio Nappo



Il Ministro
On.le Avv. Enrico Costa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio Ambiente, Territorio, Istruzione e Ricerca

Alleg. 1)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0003779 A-4.23.2.2

del 02/03/2017



16126957

Al Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
(per interoperabilità)

Al Ministero dell'economia e delle
finanze

-Gabinetto

(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

-Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato

(rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.me.gov.it)

Al Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione

-Gabinetto

(gabinettoministropa@pec.governo.it)

Al Presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province
autonome

C/o CINSEDO

Via Parigi, 11

ROMA

(conferenza@pec.regioni.it)

Regione Toscana

Coordinatore Commissione istruzione,
lavoro, innovazione e ricerca

Regione Lazio

Coordinatore Vicario Commissione
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Regione Lazio Coordinamento
Commissione Politiche Sociali





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
LORO SEDI
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)
ROMA

Al Presidente dell'UPI
ROMA
(upi@messaggipec.it)
ROMA

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali
ROMA
(per interoperabilità)

e, p.c. Al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
-Gabinetto
(uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

Oggetto: Parere sullo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107. **(codice sito: 4.2/2017/5-CU)**

Si comunica che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in vista della riunione tecnica già convocata per il 3 marzo p.v. e facendo seguito a quanto convenuto nella riunione tecnica del 20 febbraio u.s. sul provvedimento indicato in oggetto, ha trasmesso il documento di risposta alle richieste emendative avanzate dalle Regioni e dagli Enti locali nel corso della predetta riunione.

La suddetta documentazione sarà resa disponibile sul sito www.unificata.it con il codice sito: **4.2/2017/5-CU**.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Adriana Piccolo





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

Oggetto: A.G. n. 378 "Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".

In riferimento agli emendamenti proposti all'atto del governo indicato in oggetto, si esprimono i seguenti pareri:

Emendamenti REGIONI

- **Le Regioni propongono di integrare l'articolo 1, comma 1, nel seguente modo:**

"... l'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi, relazionali affettivi e di partecipazione e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole nella prospettiva della sua migliore qualità di vita in un'ottica di "educazione integrale"

La proposta è accolta parzialmente

Non si ritiene di accogliere l'integrazione delle parole "**relazionali affettivi e di partecipazione**", in quanto tali aree di sviluppo sono declinate nell'articolo 11 relativo al PEI.

Si ritiene, invece, di poter accogliere, il resto della riformulazione.

Pertanto, il testo dell'emendamento è così riformulato:

*"l'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi, ~~relazionali affettivi e di partecipazione~~ e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno **nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole nella prospettiva della migliore qualità di vita in un'ottica di "educazione integrale".**"*

- **Le Regioni propongono, all'articolo 3, comma 2, lettera d) di riportare a 20 il numero di alunni per classe** (la richiesta è stata avanzata oltre che dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI).



• **La proposta è accolta.**

• **Le Regioni, all'articolo 6, comma 2, propongono quanto segue:**

sostituire le parole "*operatore sociale*" con le parole "*assistente sociale*"

La proposta è accolta. Inoltre, al fine di corrispondere alle richieste formulate da ANCI, dopo le parole "*assistente sociale*" sono aggiunte le seguenti: "*individuato dall'Ente locale*".

• **Le Regioni, all'articolo 6, comma 2, propongono quanto segue:**

al comma 2, di inserire, dopo le parole: "*un operatore sociale*", le seguenti: "*da un medico di categoria*".

La proposta è accolta (fermo restando quanto specificato in merito alla sostituzione dell'operatore sociale con l'assistente sociale), ma occorre capire su quale tipologia di commissione le Regioni intendano effettuare tale integrazione. Infatti, se inserita al comma 2, sembra che lo specialista sia inserito in sede di valutazione diagnostico-funzionale e non anche nella commissione originaria che accerta l'Handicap.

Pertanto, ove l'intenzione fosse quella di inserire lo specialista nella commissione che accerta la disabilità, la riformulazione è la seguente:

"nel caso in cui gli accertamenti riguardino persone soggetti-in età evolutiva, le Commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile, o tra gli specialisti della disabilità del minore. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS come previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 19, comma 11".

• **Le Regioni, all'articolo 8, comma 1, propongono quanto segue:**

integrare il GIT con la presenza di componenti degli Enti Locali, delle ASL e delle Associazioni di rappresentanza dei disabili anche in considerazione della mancata corrispondenza tra Ambiti Territoriali e distretti scolastici e sanitari, ecc.. nei quali si attua la programmazione degli interventi socio sanitari e dei Comuni sul fronte del diritto allo studio.

La proposta è accolta nel senso di prevedere, anche nell'ambito del GIT, un percorso di condivisione e progettazione fra i vari attori istituzionali. Si propone, quindi, di modificare il

- GIT in un organo con duplice funzione: organo tecnico per la definizione delle ore di sostegno, con la sola partecipazione delle componenti scolastiche e organo di consultazione e programmazione, integrato con la partecipazione di tutti gli attori istituzionali coinvolti, per l'attuazione degli accordi di programma e dei Piani di inclusione scolastica delle istituzioni scolastiche. In quest'ottica, si valuterà anche la definizione di un organismo regionale di coordinamento.

- **Le Regioni propongono, all'articolo 11, comma 2, la seguente integrazione:**

*"Il PEI realizza l'inclusione nelle dimensioni dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione **e delle autonomie** specificando ..."*

La proposta è accolta in quanto il concetto dello sviluppo delle autonomie personali non può essere trascurato nello sviluppo integrale di una persona, soprattutto, se il PEI deve fare riferimento al progetto di vita della persona con disabilità.

- **Le Regioni propongono, all'articolo 11, comma 2, la seguente integrazione:**

Alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: *"il Piano educativo individuale è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni"*.

La proposta è accolta sostituendo la parola "individuale" con "individualizzato".

Emendamenti ANCI

- **L'Anci propone la seguente modifica all'articolo 2, comma 1:**

dopo le parole *"Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente"* aggiungere le parole *"alle bambine e ai bambini,"* e dopo le parole *"garantire il diritto"* aggiungere *"alla cura,"*.

La proposta è accolta.

- **L'Anci, sull'articolo 3, comma 1, specifica quanto segue:**



in generale, non è chiaro se DSA e BES siano destinatari di questo decreto, come era nella precedente bozza. Se no, occorre comprendere quali saranno, e dove saranno scritte, le norme per DSA e BES, cui la 107 pure destina un pensiero significativo

Risposta: come già condiviso in sede nella riunione della Conferenza Unificata (tecnica) del 20 febbraio, il decreto riguarda esclusivamente la disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992.

- **L'Anci, sull'articolo 3, comma 1, chiede quanto segue:**

in generale, si osserva un'impostazione più "medicalizzata" delle norme, rispetto alla versione precedente. Perché?

Risposta: come già condiviso in sede di Conferenza Unificata (tecnica) del 20 febbraio us, non è in alcun modo prevista una "medicalizzazione" degli interventi. Al contrario, attraverso la nuova procedura incentrata sulla valutazione diagnostico-funzionale in chiave ICF, anche attraverso il rafforzamento della separazione concettuale operata dal decreto fra momento certificativo e momento valutativo (per l'inclusione scolastica), si opererà un intervento legato non alla disabilità in quanto tale bensì agli effettivi bisogni dell'alunno.

In quest'ottica, sembra potersi operare, onde evitare qualsivoglia dubbio circa l'intento della riforma, una modifica tesa a riformulare la valutazione diagnostico-funzionale, nel senso di agganciarla, anche a livello terminologico, maggiormente all'ICF, e quindi definirla come "**profilo di funzionamento**" all'articolo 5 che tratta della valutazione diagnostico-funzionale, in modo, peraltro, da consentire una uniformità di trattamento per tutti gli alunni e gli studenti con disabilità certificata su tutto il territorio nazionale.

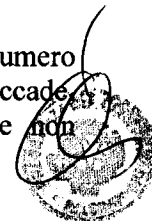
- **L'Anci, all'Articolo 3, comma 1, specifica quanto segue:**

in generale non è presente alcun cenno alla mediazione linguistica e culturale che rappresenta un punto imprescindibile in tema di inclusione

Risposta: come già condiviso in sede di Conferenza Unificata (tecnica) del 20 febbraio us, il decreto non esclude interventi in tale materia. Si specifica, infatti, che, laddove fosse necessario, le Commissioni potrebbero prevedere azioni di supporto in tal senso.

- **L'Anci, all'articolo 3, comma 2, specifica quanto segue:**

pur comprendendo l'impatto a livello di risorse il personale Ata deve essere garantito in numero sufficiente e in proporzione al numero di alunni disabili presenti per evitare, come spesso accade, che poi debbano intervenire gli enti locali con risorse proprie rispetto a funzioni che non competono.



• **Risposta:** come già chiarito in sede di Conferenza Unificata (tecnica) del 20 febbraio us, la norma va nel senso indicato dagli enti locali, ovvero operare un riparto della dotazione organica del personale ATA, che comprenda anche il criterio della presenza degli alunni disabili.

- **L'Anci propone, all'articolo 3, comma 2, lettera d), la seguente modifica (proposta anche da Regioni ed UPI):**

sostituire “non più di 22 alunni” con “non più di 20 alunni” .

La proposta è accolta.

- **L'Anci, all'articolo 3, comma 4, propone le seguenti modificazioni:**

dopo le parole “ *personale destinato*” sopprimere le parole “ *all'assistenza educativa e*”.

Risposta: La proposta è **accolta** in quanto la figura dell'assistente educativo non è effettivamente contemplata nella legge n. 104/1992 o nei successivi atti.

- **L'Anci propone, all'articolo 3, comma 4, le seguenti modificazioni:**

sostituire le parole “*assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale*” con “ *assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale*”.

Risposta: come già chiarito in sede di Conferenza Unificata (tecnica) del 20 febbraio us, **la proposta non può essere accolta**, in quanto, come precedentemente specificato per l'assistenza educativa, occorre richiamarsi alla terminologia utilizzata nella legge n. 104 del 1992.

- **L'Anci, all'articolo 3, comma 5, lettera a), propone la seguente modifica:**

all'articolo 3, comma 5, lettera a) dopo le parole “*assegnazione del personale*” inserire le seguenti “ *o degli interventi necessari per garantire*”.

La proposta è accolta.

- **L'Anci, all'articolo 3, comma 5, lettera a), propone la seguente modifica:**



Sopprimere le parole “ *all’assistenza educativa e*”.

La proposta è accolta in quanto la figura dell’assistente educativo, come chiarito in Conferenza Unificata il 20 febbraio u.s., sarebbe un soggetto nuovo da delineare. Esso, infatti, non compare nella legge n. 104 del 1992 o nei successivi atti., come peraltro chiarito precedentemente.

- **L’Anci, all’articolo 3, comma 5, lettera a), propone la seguente modifica:**

sostituire le parole “*assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale*” con “ *assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale*”.

Risposta: come già chiarito in sede di Conferenza Unificata (tecnica) del 20 febbraio us, **la proposta non può essere accolta**, in quanto, come già specificato per l’assistenza educativa, occorre richiamarsi alla terminologia utilizzata dalla legge n. 104 del 1992.

- **L’Anci, all’articolo 3, comma 5, lettera a), propone la seguente modifica:**

dopo le parole “*come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992*” aggiungere le seguenti “*secondo la ripartizione delle competenze individuate dall’art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, anche utilizzando le risorse statali a ciò specificamente destinate*”.

La proposta non può essere accolta in considerazione di quanto specificato dall’UPI in sede di Conferenza Unificata del 20 febbraio us. Per cui, è coerente con l’attuale riparto delle competenze inserire, invece, al comma 5 dell’articolo 3, il richiamo all’articolo 1, comma 947, della legge n. 208 del 2015.

- **L’Anci, all’articolo 3, comma 5, lettera a), specifica quanto segue:**

il richiamo all’art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, per quanto concerne le competenze dell’Ente Locale comporta ancora la stipula di accordi di programma provinciali per la programmazione coordinata dei servizi?

Risposta: come già chiarito in sede di analisi delle proposte emendative formulate dalle Regioni, sarà disciplinato nel testo un organismo per la stesura degli accordi di programma, elevati a livello Regionale, in cui saranno rappresentati le Regioni, gli Enti locali e le Associazioni.

A seguito degli emendamenti proposti dall’Anci e dall’UPI all’articolo 3, comma 5, lettera a), si riporta il nuovo testo emendato:

5. Gli Enti locali, nel rispetto della ripartizione delle competenze prevista dall’articolo 1, comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dall’articolo 1, comma 947, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili.

a) l'assegnazione del personale **nonché gli interventi necessari per garantire dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale**, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

• **L'Anci, all'articolo 3, comma 6, propone la seguente modifica:**

Aggiungere in fine: “ *In particolare gli enti locali garantiscono, tramite le aziende sanitarie e i servizi sociosanitari, gli ausili presenti nel nomenclatore tariffario*”; lo Stato e le Regioni stanziavano, nei limiti della disponibilità delle risorse già presenti nei bilanci, specifici finanziamenti rivolti agli istituti scolastici e agli enti locali per permettere l'acquisto e la fornitura di specifici sussidi didattici. Gli enti locali garantiscono, infine, la fruibilità e l'accessibilità dei locali”.

Proposta accolta con la seguente riformulazione:

In particolare gli Enti locali garantiscono, tramite le aziende sanitarie e i servizi sociosanitari, gli ausili presenti nel nomenclatore tariffario”; lo Stato e le Regioni provvedono, **stanziando, nei limiti della disponibilità a tal fine iscritte nei rispettivi bilanci delle risorse già presenti nei bilanci, specifici finanziamenti a trasferire le risorse occorrenti rivolti agli istituti scolastici e agli Enti locali per permettere consentire l'acquisto e la fornitura di specifici sussidi didattici.** Gli Enti locali garantiscono, infine, la fruibilità e l'accessibilità dei locali”.

• **L'Anci, all'articolo 5, comma 2, propone la seguente modifica:**

Sostituire le parole “*previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*” con le parole “*previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente*”.

La proposta è accolta.

• **L'Anci, all'articolo 5, comma 3, propone la seguente modifica:**

Sostituire le parole “*previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*” con le parole “*previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente*”.

La proposta è accolta

• **L'Anci, all'articolo 6, comma 3, specifica quanto segue:**



nel comma 5 art 3 si dice che gli Enti Locali provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili l'assegnazione del personale dedicato alla assistenza per l'autonomia e la comunicazione (art. 13, comma 3, L.104/1992) (...) mentre qui si dice che le commissioni mediche individuano e quantificano il fabbisogno assistenziale sulla base della valutazione diagnostico funzionale.

Come l'Ente Locale può assicurare un servizio "quantificato" da un soggetto terzo che prescrive la necessità di tale servizio "nei limiti delle risorse disponibili" dell'Ente Locale? Si consideri a riguardo che la composizione della commissione medica che redige la valutazione diagnostico funzionale comprende un rappresentante dell'Amministrazione scolastica e nessun rappresentante degli Enti locali.(art. 6 comma 2).

Risposta: in accoglimento del rilievo, si appronterà una modifica tesa a definire la presenza del rappresentante degli Enti locali in seno alla Commissione integrata.

- **L'Anci, all'articolo 6, commi 4, 5 e 6, specifica che:**

cosa si intende per quantificazione? Si parlerà di ore di assistenti specialistici definite in base a cosa: all'orario scolastico di frequenza, al numero di insegnanti di sostegno assegnati alla scuola ovvero alla gravità dei bisogni dell'alunno? Si quantificherà in termini di rapporto numerico 1:1? In altri termini la valutazione diagnostico funzionale quanto peso avrà nella definizione del Piano per l'inclusione redatto dalle Amministrazioni scolastiche? Sarà redatta in base alle esigenze personali dell'alunno ma in che modo coordinata al contesto scolastico per quanto concerne la quantificazione del servizio da erogare? Si disporrà anche in relazione all'assistenza igienica e di base (di competenza della scuola, e non dei comuni, dopo il passaggio dei bidelli allo Stato)?

In ogni caso se si dispone di risorse che poi graveranno sui bilanci degli enti locali è impensabile che la programmazione e la quantificazione possa essere fatta dalla commissione medica, ma necessita di un coordinamento e di una progettazione ad hoc , alla quale l'ente locale dovrà partecipare a pieno titolo

Risposta: la funzione di coordinamento è in capo all'Ente locale attraverso il progetto individuale, che tiene conto delle quantificazioni operate dalla Commissione integrata.

La criticità sarà risolta introducendo, *expressis verbis*, il rappresentante dell'Ente locale nella commissione integrata, come anticipato in precedenza, nonché attraverso la partecipazione attiva dell'Ente locale nell'ambito del GIT, in composizione variabile.

- **L'Anci, all'articolo 7, lettera c), specifica che:**

il Comune pertanto definisce l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione sulla base della documentazione trasmessa dai genitori che quantifica in ore il servizio da erogare alla scuola, senza che vi sia un coordinamento con le Istituzioni scolastiche che redigono il proprio Piano per l'inclusione? Oppure la certificazione serve solo per completare il PI (richiesto dai genitori) da parte dei servizi sociali che poi lo inviano alla scuola di competenza?

Come si configura in altri termini il ruolo del Comune? Eroga dunque un servizio alla persona che si effettua nel contesto scolastico? Risponde agli utenti singolarmente o alle dirigenze scolastiche?



. Ed in questo caso lo fa SOLO per i propri residenti (forse è ovvio ma di questo particolare non si dà dettaglio)?

Risposta: l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, è una risorsa per l'attuazione del progetto individuale. E' un servizio assegnato direttamente alla persona e non alla scuola. Rientrerà, quindi, fra i dati di contesto da inserire nel piano per l'inclusione.

• **L'Anci, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, propone le seguenti modifiche:**

- ✓ dopo le parole "o di un suo delegato," aggiungere "e da un rappresentante dell'Ente locale".
- ✓ Dopo le parole "nominati con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato" aggiungere "e da un rappresentante di un ente locale designato dalla conferenza degli enti locali ricompresi negli Ambiti Territoriali sopra citati e nominato, anch'esso, con lo stesso decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale".

La proposta emendativa è accolta negli obiettivi, ovvero nel senso di prevedere, anche nell'ambito del GIT, un percorso di condivisione e progettazione fra i vari attori istituzionali.

Si propone, quindi, di modificare il GIT in un organo con duplice funzione: organo tecnico per la definizione delle ore di sostegno, con la sola partecipazione delle componenti scolastiche, e organo di consultazione e programmazione, integrato con la partecipazione di tutti gli attori istituzionali coinvolti, per l'attuazione degli accordi di programma e dei Piani di inclusione scolastica delle istituzioni scolastiche. In quest'ottica, si valuterà anche la definizione di un organismo regionale di coordinamento.

• **L'Anci propone un altro emendamento all'articolo 8:**

Si segnala che occorre, inoltre, formulare un comma specifico che ripristini un luogo che funzioni in modo simile al vecchio GLIP, al quale contribuiscano l'ente locale e i genitori, composizione del progetto educativo individualizzato. Si lascia al Miur la definizione del testo e la collocazione migliore dell'emendamento.

Risposta: la proposta, come anticipato, è accolta, come declinata nell'ambito della riformulazione del GIT.

• **L'Anci propone, all'articolo 10, comma 1, le seguenti osservazioni:**

- di principio, dato il Piano per l'inclusione, devono essere trovate le risorse per attuarlo, non è corretto stabilire il contrario

Risposta: il PI è un documento programmatico della singola istituzione scolastica che deve tenere conto delle risorse disponibili.



- **L'Anci propone, all'articolo 12, comma 2, la seguente osservazione:**

si dovrebbe riconoscere il diritto, anche per gli insegnanti di sostegno, ad avere un pasto quando il loro orario comporta la presenza alla mensa assieme agli alunni affidati. Si dovrebbero, contemporaneamente stanziare le risorse per pagare ai comuni tale servizio (com'è dovuto in quanto gli insegnanti sono dipendenti dello Stato).

Risposta: trattasi di fattispecie rimessa al contratto che potrà essere affrontata in sede di rinnovo.

- **L'Anci, all'articolo 13, comma 6, propone la seguente modifica:**

“Con lo stesso decreto di cui al precedente comma, previa intesa in Conferenza Unificata, sono definiti indirizzi relativi ai contenuti di studio e di approfondimento volti alla formazione del personale dei servizi educativi alla prima infanzia, in relazione all'inclusione delle diverse abilità in tali servizi”.

Risposta: esula dall'ambito dei principi di delega; in ogni caso la fattispecie è oggetto di intervento nell'ambito del decreto legislativo sul sistema integrato 0-6 anni.

- **L'Anci, all'articolo 14, comma 5, propone la seguente osservazione:**

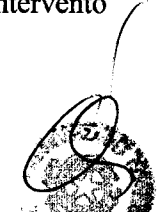
nell'apprezzare le iniziative in materia di formazione del personale sia di sostegno sia curricolare, si chiede di compiere l'ulteriore passo di prevedere strumenti per la formazione specializzata su specifiche forme di diversabilità, come peraltro richiesto anche dalle Associazioni di categoria

Risposta: si tratta di una competenza di carattere amministrativo; a riguardo, in ogni caso, si opera già nell'ambito del Piano Nazionale di formazione di cui all'articolo 1, commi 124 e ss, della legge n. 107 del 2015.

- **L'Anci propone, all'articolo 16, comma 1, la seguente osservazione:**

non si comprende come si possa garantire la continuità negli anni nell'erogazione del servizio di sostegno da parte della scuola quando restano in vigore norme che impongono il rispetto dei vincoli nella gestione delle graduatorie dei supplenti, che costituiscono la stragrande maggioranza dei docenti di sostegno, stante la perdurante mancanza di docenti specializzati. E' importante esplicitare l'eventuale previsione di modifiche (se esistono) nel sistema di reclutamento dei supplenti.

Risposta: si sta studiando una possibile modifica al regolamento sulle supplenze. Si segnala, come chiarito in sede di Conferenza Unificata (tecnica) del 20 febbraio us, che lo spirito della delega è quella di una scuola che include per il tramite di tutte le sue componenti e non solo con l'intervento del docente di sostegno.



Emendamenti UPI

L'Upi propone, all'articolo 3, comma 2 lettera d), la seguente modifica:

sostituire le parole "*non più di 22 alunni*" con "*non più di 20 alunni*";

L'emendamento è accolto nella formulazione proposta per l'emendamento delle Regioni e dell'ANCI.

L'Upi propone, all'articolo 3, comma 5, la seguente modifica:

Dopo le parole "*legge 7 aprile 2014, n.56*" inserire le seguenti: "*e ai sensi della legge n. 208/2015, articolo 1 comma 947*".

La proposta è accolta.

L'Upi propone, all'articolo 8, comma 1, la seguente modifica:

Al comma 1, dell'art.15 della legge 5 febbraio 1992, n.104 così come riformulato, dopo le parole ... "o di un suo delegato" inserire le seguenti: "e di un rappresentante dell'Ente locale competente per il grado di istruzione".

La proposta emendativa è accolta negli obiettivi, ovvero nel senso di prevedere, anche nell'ambito del GIT, un percorso di condivisione e progettazione fra i vari attori istituzionali.

Si propone, quindi, di modificare il GIT in un organo con duplice funzione: organo tecnico per la definizione delle ore di sostegno, con la sola partecipazione delle componenti scolastiche, e organo di consultazione e programmazione, integrato con la partecipazione di tutti gli attori istituzionali coinvolti, per l'attuazione degli accordi di programma e dei Piani di inclusione scolastica delle istituzioni scolastiche. In quest'ottica, si valuterà anche la definizione di un organismo regionale di coordinamento.

Provincia autonoma di Bolzano –Alto Adige

La Provincia autonoma di Bolzano propone, all'articolo 8, comma 1, la seguente modifica:

Dopo l'articolo 18, inserire l'art. 18-bis (Province di Trento e di Bolzano)

18.bis. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di

, attuazione. Sono inoltre fatte salve le vigenti disposizioni in materia di inclusione scolastica delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La proposta è accolta, con riformulazione, espungendo il secondo periodo che costituisce una salvaguardia ulteriore rispetto al primo periodo.



Alle. 2)

CONFERENZA UNIFICATA

Seduta del 9 marzo 2017 - ore 14.00

Via della Stamperia, 8 - ROMA

videoconferenza).

Decisione della Commissione: la Commissione, considerato l'accoglimento della gran parte delle richieste emendative formulate a livello tecnico dalle Regioni, ha espresso **all'unanimità** l'avviso favorevole con la raccomandazione di garantire un'adeguata copertura finanziaria.

• Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca: 8 marzo 2017

Regioni presenti: TOSCANA (Grieco - Coordinatrice), LAZIO (Valente), LOMBARDIA (Aprea), SICILIA (Marziano), CALABRIA (Roccisano), BASILICATA (Franconi), PIEMONTE (Pentenero), LIGURIA (Cavo, in videoconferenza), EMILIA-ROMAGNA (Bianchi, in videoconferenza), MARCHE (Bravi, in videoconferenza).

Decisione della Commissione: la Commissione, **all'unanimità**, considerato l'accoglimento della gran parte delle richieste emendative formulate a livello tecnico dalle Regioni, ha espresso parere favorevole condizionato alla previsione di un'adeguata copertura finanziaria, con particolare riferimento al finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali che, ai sensi del comma 947 della Legge di bilancio 2016, sono state trasferite alle Regioni. Al momento, a copertura di tali funzioni sono stanziati in legge di bilancio 70 milioni di Euro, valutati insufficienti oltre che previsti solo per il 2017 e quindi non a regime.



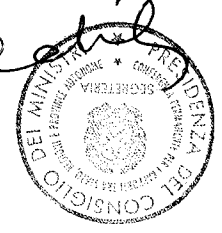
POSIZIONE DELLA CONFERENZA

La Conferenza esprime parere favorevole condizionato alla previsione di un'adeguata copertura finanziaria, con particolare riferimento alle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali che, ai sensi del comma 947 della Legge di bilancio 2016, sono state trasferite alle Regioni e per il cui finanziamento sono stanziati in legge di bilancio 75 milioni di euro per il solo 2017. Nel merito è necessario prevedere una copertura integrale della funzione trasferita attraverso un finanziamento strutturale che il Governo ha verificato essere pari ad almeno 112 milioni di euro.



Referente Segreteria Conferenza: **Avv. Arianna BORGHETTI - Dott.ssa Marina PRINCIPE**

9/3/17
Rientro in corso di conferenza
Adil





ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Decreto inclusione scolastica degli alunni con disabilità

In riferimento all'incontro tecnico di venerdì 3 marzo e come d'accordo si invia la proposta emendativa relativa all'Assistenza di base e assistenza specialistica (per l'autonomia degli alunni disabili).

Riteniamo infatti opportuno che con il decreto si faccia chiarezza su una questione molto delicata, che è spesso causa di contenziosi tra scuole e comuni, a discapito degli alunni e delle famiglie.

La realtà dei fatti ha dimostrato che la previsione contenuta nel decreto all'art.3, comma 2, lett. b) non è sufficiente perché si è in presenza di altra previsione contrattuale che può essere intesa nel senso che possono essere obbligati a svolgere tale assistenza unicamente i collaboratori che sono stati specificatamente formati, mentre deve essere chiaro che i collaboratori scolastici devono fornire assistenza di base agli alunni disabili, si tratta infatti di assistenza prevista dal profilo professionale, e che sono tenuti a farlo prioritariamente ma non esclusivamente quelli che hanno ricevuto una specifica formazione.

Si propone pertanto di riformulare l'Art. 3, comma 4 come segue: ...della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, **fermo restando lo svolgimento da parte dei collaboratori scolastici delle mansioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) del presente decreto**, anche attraverso la previsione di

Art.3, comma5, lett. a) aggiungere al termine : **fermo restando lo svolgimento da parte dei collaboratori scolastici delle mansioni di cui all'art. 3, comma 2,lett. b) del presente decreto**.

Per quanto riguarda invece l'Art.3, comma 6, si propone di lasciare la formulazione originaria contenuta nel decreto.

Al riguardo si fa notare che il riferimento corretto è al comma 1, lett. b dell'art. 13 della legge 104/92 e non al comma 4 come riportato nel decreto.

9/3/17

Preveduto in corso di conferenza

[Handwritten signature]